

COMUNE di GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Approvato con delibera di Consiglio n° 29 del 04.07.2007

Modificato con delibera di Consiglio n° 18 dell'11.06.2008 e con delibera di Consiglio n. 20 del 19.07.2013

CAPO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di iva.
3. Il presente regolamento viene adottato in recepimento:
 - a. per i beni e servizi del D. Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE”, del D.P.R. 20.08.2001 n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia”, della L.R. 30.03.2003 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003” art. 4 comma 5;
 - b. per i lavori della L.R. 31.05.2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, il D.P.Reg. 05.06.2003 n. 165/Pres. “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici” e del D.P.Reg. 05.06.2003 n. 166/Pres. “Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici (art. 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)”.
4. Per i beni e servizi previsti dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. aperte ed attivabili al momento del provvedimento di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nel caso di non adesione alle stesse convenzioni se ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
5. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicheranno i principi della prevalenza economica e della accessorietà di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA E LIMITI DI IMPORTO.

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera; sono eseguite altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera e dei servizi nonché i noleggi dei mezzi eventualmente necessari.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.
4. L'importo dei lavori realizzati in economia non può superare i 200.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 67 del D.P.Reg. n. 165/2003.
5. Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo complessivo non superiore a 130.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 12/2003.

ARTICOLO 3
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio risponde direttamente nei confronti dell'ente di appartenenza per gli interventi eseguiti in economia. L'esecuzione degli interventi in cottimo comporta il sorgere del rapporto contrattuale direttamente fra impresa o persona fisica e dipendente che si è avvalso dell'esecuzione in cottimo.

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «*budget*», dal responsabile del servizio interessato.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il responsabile del servizio provvede a comunicare tempestivamente agli enti/organi preposti al controllo gli affidamenti effettuati in economia.

ARTICOLO 5
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali, scientifiche e sportive, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza ed assistenza pubblica;
- b. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e sportive nell'interesse del Comune;
- c. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- d. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- e. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- f. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- g. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- h. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- i. spese per cancelleria, acquisto di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici ed i vari servizi, nonché per le riparazioni e manutenzioni dei medesimi;
- j. spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;

- k. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, software e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
- l. spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli, scuolabus e mezzi utilizzati per gli uffici ed i servizi nonché per la gestione dei servizi di competenza comunale, comprese le spese per l'acquisto di materiali di ricambio, carburante e quant'altro occorra al funzionamento degli stessi;
- m. spese per l'acquisto di macchine operatrici agricole ed attrezzature/macchinari necessari alla gestione del settore manutenzione aree verdi;
- n. polizze di assicurazione e brokeraggio assicurativo;
- o. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- p. servizi e forniture relativi alla gestione del servizio istruzione, incluse le mense, i centri ricreativi estivi, il tempo prolungato e potenziato;
- q. servizi e forniture relativi alla gestione dei servizi sociali ed assistenziali;
- r. servizi e forniture relativi alla gestione dei servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- s. servizi e forniture relativi ai servizi istituzionali;
- t. servizi e forniture relativi ai servizi a domanda individuale;
- u. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- v. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- w. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- x. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- y. provvista di materiali relativi all'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- z. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- aa. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- bb. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- cc. acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- dd. servizi di consulenza, studio, ricerca e supporti professionali in genere;
- ee. servizi informatici ed affini;
- ff. servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
- gg. servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica.

ARTICOLO 6

LAVORI IN ECONOMIA

1. Le modalità, i limiti e le procedure dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, sono disciplinate e regolate in applicazione della L.R. n. 14/2002, del D.P.Reg. n. 0165/Pres. 5 giugno 2003 e del D.P.Reg. n. 0166/Pres. 5 giugno 2003, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in norme statali e regionali.
2. Nel caso di lavori di urgenza e di somma urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del D.Preg. n. 0165/Pres. 5 giugno 2003.
3. Il limite di importo per l'esecuzione dei lavori in economia è quello individuato all'art. 2 c. 4 del presente regolamento.
4. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i seguenti lavori:
 - a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti in genere;
 - c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
 - d. lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori;
 - g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
 - h. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - i. manutenzione dei cimiteri;
 - j. lavori da eseguirsi d'ufficio nei casi di inadempienza, risoluzione o scioglimento del contratto, od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - k. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
 - l. lavori qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - m. lavori necessari per la compilazione dei progetti quali, a titolo esemplificativo, sondaggi geologici, prove di carico, rilievi e verifiche catastali ecc.;
 - n. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

- o. Altri lavori, non sopra ricompresi, che in relazione al loro importo, non superiore a euro 40.000,00 rendono non conveniente per l'Amministrazione Comunale il ricorso alla procedura concorsuale.

ARTICOLO 7

INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del servizio organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente ovvero - ove non sia possibile eseguirli con il personale dipendente - richiede l'assunzione di personale straordinario secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'intervento con le modalità di cui al presente regolamento.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal Responsabile del servizio o del suo incaricato

CAPO II

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 8

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI

L'affidamento delle forniture e dei servizi attraverso la procedura negoziata del cottimo fiduciario è preceduta da documentata indagine di mercato attraverso l'acquisizione delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti a ciò preposti, ovvero attraverso richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese.

Nei casi forniture e servizi previsti dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o analoga istituzione, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, aperte ed attivabili al momento del provvedimento di acquisizione di beni e servizi, nel caso di non adesione alle stesse se ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti qualora le caratteristiche dei beni e servizi delle citate convenzioni coincidano con le esigenze dell'ente.

L'affidamento consegue alla richiesta di almeno cinque offerte da redigere secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più offerte nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., nel caso di cui all'art. 6 lett. cc) del presente regolamento, ovvero nel caso di acquisto di usato con caratteristiche tecniche e funzionali compatibili con le esigenze dell'ente.

Comma abrogato (Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.)

La richiesta alle ditte dell'offerta, effettuata mediante lettera, telegramma, telefax, ecc. deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. le modalità di scelta del contraente;
- c. le modalità di presentazione dell'offerta;
- d. le caratteristiche tecniche;
- e. le modalità di esecuzione della prestazione;
- f. eventuali garanzie e/o polizze assicurative richieste;
- g. le modalità di pagamento;
- h. eventuali clausole penali;
- i. eventuale facoltà di recesso;
- j. eventuali clausole risolutive e/o clausole risolutive espresse;
- k. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta del contraente avviene in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, o a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo ultimo caso la lettera di invito deve indicare anche i criteri di valutazione.

ARTICOLO 9 ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, riportante i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito, oppure d'apposita lettera d'ordinazione, controfirmata dal contraente per accettazione, con la quale il responsabile del servizio, o il suo incaricato, dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

1. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
2. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
3. le modalità di esecuzione della prestazione;
4. la forma e le modalità di pagamento;
5. le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'aggiudicatario di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
6. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture emesse nei modi e nei termini di legge, ovvero a documento fiscalmente valido attraverso atto di liquidazione del responsabile del servizio, o del suo incaricato, previa verifica della corrispondenza dell'intervento all'ordine, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti.

CAPO III
LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 10
LAVORI MEDIANTE COTTIMO

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.Reg. n. 165/Pres. 5 giugno 2003 l'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno tre imprese; per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere ad affidamento diretto.

L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il termine di esecuzione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) eventuali clausole penali in caso di ritardo e/o inadempimento;
- 7) eventuali facoltà di recesso;
- 8) eventuali clausole risolutive e/o risolutive espresse;
- 9) la facoltà del responsabile del servizio di risolvere in danno il contratto, previa ingiunzione del direttore dei lavori, per inadempimento del cottimista;
- 10) eventuale necessità di costituzione di apposite garanzie e/o polizze assicurative.

Il cottimo si perfeziona alternativamente con l'acquisizione agli atti dell'atto di cottimo, contenente gli elementi sopraelencati, debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa contraente, ovvero mediante stipula di apposito contratto.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di comunicazione di cui agli art. 39 della L.R. n. 14/02.

ARTICOLO 11
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Per ciò che concerne la contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia si rinvia alle norme di cui all'art. 117 e seguenti del D.P.Reg. 0165/Pres. 05 giugno 2003.

Il conto finale dei lavori che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 12
LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO

Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi documentate.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del Servizio suo incaricato.

ARTICOLO 13
PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del servizio presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi documentate.

In tale caso il Direttore dei Lavori e/o il responsabile del servizio sottoporranno all'Amministrazione una relazione in ordine:

1. alla variante proposta;
2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
3. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili il Direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio o suo incaricato ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

ARTICOLO 14
COLLAUDO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 29 c. 2 della L.R. n. 14/02 è facoltà del responsabile del servizio richiedere il certificato di collaudo o, in alternativa, quello di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15 LAVORI D'URGENZA

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ARTICOLO 16 PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 85 comma 5 del D.P.Reg. n. 165/Pres. 5 giugno 2003.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del settore o suo incaricato, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

**CAPO IV
NORME GENERALI E FINALI**

**ARTICOLO 17
GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il responsabile del servizio valuta, nel rispetto delle vigenti normative, la necessità di costituzione di garanzia fideiussoria e/o polizza assicurativa da parte dell'impresa aggiudicataria dell'intervento.

**ARTICOLO 18
REQUISITI SOGGETTIVI**

I requisiti soggettivi, tecnici, economico-finanziari ed organizzativi per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi sono individuati dal responsabile del servizio nel rispetto delle vigenti normative.

**ARTICOLO 19
ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI**

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari in contrasto od incompatibili con il presente regolamento.

**ARTICOLO 20
RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.

INDICE

1. Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.
2. Modalità di esecuzione in economia.
3. Divieto di frazionamento.
4. Responsabile del servizio.
5. Forniture e servizi in economia.
6. Lavori in economia.
7. Interventi in economia mediante amministrazione diretta.
8. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.
9. Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.
10. Lavori mediante cottimo.
11. Contabilizzazione e pagamento dei lavori.
12. Lavori non contemplati nel progetto.
13. Perizia suppletiva per maggiori spese.
14. Collaudo dei lavori.
15. Lavori d'urgenza.
16. Provvedimenti nei casi di somma urgenza.
17. Garanzie e polizza assicurative.
18. Requisiti soggettivi.
19. Abrogazione di norme preesistenti.
20. Rinvio alle leggi ed ai regolamenti.

Comune di Gradisca d'Isonzo